

DELIBERA N. 133/13/CONS

ORDINE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (TGLA7)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive*

nazionali” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTO l’esposto presentato in data 14 febbraio 2013 (prot. n. 8345) dall’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – UDC in persona del Segretario nazionale, on. Lorenzo Cesa, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione adottate dall’Autorità da parte della società Telecom Italia Media S.p.A. In particolare, il segnalante lamenta, alla luce dell’esame dei dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità, la sottopresenza della lista esponente, nella settimana 4-10 febbraio 2013, nei notiziari TgLa7 anche alla luce de tempi fruiti da forze omologhe. L’On. Cesa chiede dunque che l’Autorità adotti misure di riequilibrio immediate, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTA la memoria del 15 febbraio 2013 (prot. n. 8961), inviata dalla società Telecom Italia Media S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità del 14 febbraio 2013 (prot. n. 8483), nella quale si espone, in sintesi, quanto segue:

- preliminarmente, si osserva che l’esposto è privo di fondamento: il soggetto politico UDC ha comunicato solo in data 8 febbraio 2013 che intende farsi rappresentare nei programmi di comunicazione e di informazione politica, oltre che dai candidati presenti nella lista UDC alla Camera dei deputati, anche dall’on. Pierferdinando Casini, il cui nome figura del resto nel simbolo della lista;
- i dati del monitoraggio forniti dalla società Geca Italia srl hanno attribuito, fino all’8 febbraio, tutti i tempi di parola dell’on. Casini alla lista “Scelta Civica – con Monti per l’Italia”, in quanto il Presidente dell’UDC è candidato al Senato con il simbolo unico della coalizione e, contrariamente a quanto affermato dall’esponente, è stato più volte intervistato nell’ambito del TgLa7, nonché è stato presente a diversi programmi di approfondimento informativo;
- ciò premesso, le contestazioni avanzate dall’UDC riguardano il TgLa7 a cui, tuttavia, è pacifico che non possano estendersi le norme afferenti la comunicazione politica (articolo 2 della legge n. 28/ 2000), come statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cos. N. 155/2002) ed amministrativa (Consiglio di Stato n. 1943/2011 e Tar Lazio ord. n. 1179/2010);
- il generale principio della parità di trattamento nei programmi di informazione non può tradursi nell’obbligo per le testate giornalistiche di rispettare “*né parità*”

aritmetiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di forze politiche” (cit. sentenza Consiglio di Stato);

- il principio della parità di trattamento costituisce un canone generale della libertà di informazione, il cui rispetto da parte delle emittenti televisive deve formare oggetto di un’indagine complessa sulle modalità di costruzione e conduzione dei telegiornali che tenga conto del “contesto narrativo – argomentativo”, non potendosi sostanziare nell’imposizione *de facto* di una “compartimentazione” dei notiziari;
- nell’accertamento dell’osservanza delle regole in materia di parità di accesso, l’Autorità non può basarsi sul mero esame del tempo di parola concesso a ciascun soggetto politico nelle edizioni dei telegiornali, pena l’eliminazione di qualsivoglia distinzione tra comunicazione politica ed informazione, nonché l’illegittima riduzione dell’attività di informazione complessivamente svolta ai soli notiziari;
- l’esposto trascura completamente le peculiarità dei programmi di informazione, ivi richiamando, in modo del tutto inconferente, l’art. 4 della legge 28 del 2000, a sostegno della asserita violazione del principio di parità di trattamento nei programmi di informazione a discapito dell’UDC, lista coalizzata con il centro;
- nel merito, la società TIMedia ha garantito il pieno rispetto del principio del pluralismo e della *par condicio* tra le forze politiche, in linea con le previsioni normative e nel rispetto di quanto disposto dalla delibera n. 70/13/CONS;
- pertanto, nel valutare la congruità dello spazio complessivamente concesso all’UDC occorre considerare che quest’ultima è una lista di coalizione del centro, il cui tempo di parola deve bilanciarsi con quello riservato alle altre coalizioni e alle altre ventotto liste, senza che possano essere imposte parità aritmetiche;
- la confusione di attribuzione del tempo di parola all’UDC, stante la candidatura dell’on. Casini nella lista Monti, ha determinato almeno fino all’8 febbraio (data della comunicazione UDC) una erronea attribuzione dei tempi di parola ai diversi soggetti politici; a titolo esemplificativo, si evidenziano alcuni servizi del TgLa7 con interviste all’on. Casini, successive a tale data (edizioni del 10 febbraio 2013, ore 20.00, per la durata di due minuti e diciassette secondi, e del 13 febbraio seguente, stessa ora, per la durata di due minuti e otto secondi);
- i telegiornali, pur potendo essere rilevati autonomamente, non sono esaustivi dell’intera attività di informazione assolta dalle emittenti televisive, con conseguente erroneità ed illegittimità di contestazioni mosse sulla base del solo tempo di parola rilevato nei medesimi TG;
- l’esponente non tiene in nessuna considerazione le presenze nei programmi informativi quali, in particolare, quelle riferite al periodo 28 gennaio – 14 febbraio 2013 nelle seguenti trasmissioni: Omnibus” del 31 gennaio 2013 (on. Mauro Libè – UDC- Lista Monti al Senato); “L’aria che tira” del 1° febbraio 2013 (Alessandro Onorato - UDC), “Omnibus notte” del 6 febbraio (Alessandro Onorato - UDC), “Coffe Break” del 6 febbraio (Mario Catania UDC) e “Otto e mezzo” del 14 febbraio (Pier Ferdinando Casini UDC);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della

comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari l'Autorità ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi alla settimana 4-10 febbraio 2013, pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che dall'esame del tempo di parola fruito dal soggetto politico esponente nel periodo considerato nelle edizioni dei telegiornali diffusi dalla emittente

La7, emerge che ha l'UDC ha fruito di un tempo di parola pari allo 0,71% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RITENUTO che il criterio della parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, postula l'esigenza di assicurare la fruizione di tempi comparabili tra situazione omologhe e che pertanto, alla luce dei criteri esegetici illustrati nella delibera n. 70/13/CONS, i tempi fruiti dall'UDC nei telegiornali diffusi dal canale La7 nel periodo considerato non appaiono adeguati;

RITENUTO che lo squilibrio registrato, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debba essere prontamente corretto al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico, assicurando il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RILEVATO che nel corso della prima fase della campagna elettorale era stata già rilevata una sottopresenza del soggetto politico esponente nei telegiornali diffusi dal canale La7;

RITENUTO pertanto, di dover rivolgere alla società Telecom Italia media un ordine all'immediato riequilibrio affinché entro il termine della settimana in corso si provveda al riequilibrio dell'informazione nei confronti del soggetto politico esponente;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della testata Tg La 7, con specifico riferimento alla settimana in corso (11-17 febbraio 2013). Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Telecom Italia Media S.p.A. di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dalla emittente La 7, nei sensi di cui in premessa, entro il termine della settimana in corso.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia Media S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 febbraio 2013

D'ORDINE DEL
PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci